



COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

*REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.6.94

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/1994

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 25 novembre 2004

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2010

SOMMARIO

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 2

ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

ART. 5

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 6

PARAMETRI

ART. 7

LOCALI ED AREE TASSABILI

ART. 8

LOCALI ED AREE NON TASSABILI

ART. 8BIS

ULTERIORI AGEVOLAZIONI

ART. 9

COMPUTO DELLE SUPERFICI

ART. 10

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

ART. 11

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 12

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

ART. 13

TASSA GIORNALIERA

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

ART. 14

DENUNCE

ART. 15

ACCERTAMENTO E CONTROLLO

ART. 16

RISCOSSIONE

ART. 17

RIMBORSI

ART. 18

SANZIONI

ART. 19

CONTENZIOSO

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 21

ABROGAZIONI

ART. 22

NORME DI RINVIO

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 - Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Carlino, Tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, tramite il Consorzio per il Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani tra i Comuni della Bassa Friulana, di cui il Comune di Carlino fa parte, giusta deliberazione consiliare n. 44 dd.21.07.93.
2. Alla delimitazione del perimetro del servizio, nonché ad ogni ampliamento dello stesso, si provvede secondo quanto previsto dall'art. 11 del vigente regolamento comunale per il Servizio di smaltimento rifiuti urbani. Sono altresì stabilite dal predetto regolamento, tutte le forme organizzative e le modalità di effettuazione del servizio.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale e di fatto servita:
 - in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 800 metri in poi.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal precedente comma 3.
6. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive

condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte de essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa é dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:
 - del 4% per i condomini da 2 a 10 alloggi;
 - del 2% per i condomini da 11 a 20 alloggi.
3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
4. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni é responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
5. ~~[L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui la comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.]¹~~
6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa é dovuta dal proprietario.

Art. 5 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa é dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione e di disponibilità esclusiva ed é versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui é stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non é dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato

¹ Soppresso con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/1994

l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa é stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6
PARAMETRI

1. La tassa é commisurata al costo dello smaltimento e alle quantità medie ordinarie prodotto , in rapporto alla superficie imponibile [*e al numero di occupanti*]², per quanto riguarda le abitazioni, mentre per i locali con destinazione diversa, alla superficie imponibile, limitatamente ai fini della produzione di rifiuti solidi urbani interni.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività, di cui al precedente comma.

Art. 7
LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche si separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuali per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - tutti i vani, accessori i pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali(escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4 comma dell'art. 2 del DP n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
- 3- Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ~~ed in via esemplificativa:~~

² Soppresso con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/1994

- ~~■ le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza in qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;~~
- ~~■ qualsiasi altra area scoperta, anche accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;~~
- ~~■ le superfici di balconi e terrazzi.]³~~

Art.8

Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
 - a) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
 - b) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - c) le superfici e le parti de esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 - d) gli alloggi non allacciati ai servizi in rete (luce e/o acqua) o non arredati di cui comunque si dimostri il permanente stato di non utilizzo;**
 - e) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile";⁴**

8BIS.

Ulteriori Agevolazioni

E' prevista una speciale agevolazione sotto forma di riduzione del 20% della Tarsu relativa alle abitazioni principali per le famiglie di cui un componente è titolare di carta famiglia regionale. Per ottenere tale riduzione è necessario presentare apposita denuncia di variazione entro il 20/01 dell'anno successivo ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, in cui si dichiara di essere titolare di carta famiglia regionale in corso di validità alla data della presentazione della denuncia stessa.

Commento: Art. Introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2010

Art. 9

COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile é misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

~~[Le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate al 25%.~~

~~Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui la comma precedente, sono computate al 50%.]⁵~~

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Art. 10

TARIFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

³ Soppresso con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/1994

⁴ Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n 56/2004

⁵ Soppresso con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/1994

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del 20% per le abitazioni con unico occupante;
 - b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata proporzionalmente alla diminuzione del volume di rifiuti conferito;
 - b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzati per il recupero o il riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata proporzionalmente alla maggiore entrata accertata a favore del gestore del servizio.
2. Oltre ai casi precedentemente previsti, sono applicate le seguenti agevolazioni:
3. per abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da un unico componente, in età superiore a 65 anni, che dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di anzianità con diritto minimo INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto: riduzione del 40%
4. per abitazioni utilizzate da nuclei familiari costituiti da due componenti entrambi in età superiore a 65 anni, che dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti da pensione di anzianità con diritto minimo INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto: riduzione del 30%.
5. Le agevolazioni di cui alle precedenti lettere non si cumulano con agevolazioni di cui all'art. 10 lettera a).
6. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
7. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.
8. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abbatnico o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

9. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono scritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 12

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del .Lgs.
2. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso.
- 2) Attività commerciali all'ingrosso di beni deperibili.
- 3) Mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 4) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale, ove per destinazione si producono anche rifiuti speciali.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.
- 4) Attività agricole o di allevamento ove per specifiche caratteristiche o destinazioni non si formino di regola rifiuti tossici nocivi o speciali, ~~ivi incluse le pertinenze di civili abitazioni adibite, anche a fini non professionali, a tali attività o ad attività assimilabili;~~ **ivi inclusi: i porticati, le tettoie, le pertinenze di civili abitazioni adibite, anche a fini non professionali, a tali attività, ad attività assimilabili, a deposito (delib. C.C. n°56 del 25/11/2004).**⁶

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.
Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 13 **TASSA GIORNALIERA**

⁶ Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n 56/2004

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Carlino la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.
2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato consensualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:
 - a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14
DENUNCE

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
4. per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
5. per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
6. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 15
ACCERTAMENTO E CONTROLLO

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs 507/1993.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 507/1993:
 - a. rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - b. utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
3. richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 16
RISCOSSIONE

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore,
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate consecutive dell'intero ammontare iscritto a ruolo e riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art.17
RIMBORSI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 18
SANZIONI

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993

Art.19
CONTENZIOSO

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate de_____

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 2, 3° comma, art. 4, 2°, 4° e 5° comma, art. 5, 3° comma, art. 9, 2° e 3° comma, art. 10, 1° comma e art. 11 1° comma lett. a) b) c) d), che hanno decorrenza secondo quanto previsto dall'art. 79 3° comma D.Lgs. 507/93 e sue successive modificazioni.
2. In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 14, originarie, integrative o di variazione, entro i termini previsti dall'art. 79 6° comma D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 20 del D.L. 530 del 7.9.94.
3. Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/1993. Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 1.1.1995.
4. La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 1 gennaio 1996.

Art. 21
ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 22
NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

Allegato D) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/1994

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1) - All'art. 4 il comma 2 è così sostituito:

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.5.

2) - Il comma 5 dell'art. 4 è soppresso

3) - Al 1° comma dell'art. 6 sono sopprese le parole "e al numero degli occupanti".

4) - Il terzo comma dell'art. 7 è così sostituito:

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art.8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, [*ed in via esemplificativa:*

- *le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;*
- *qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, idonea a produzione di rifiuti solidi urbani interni;*
- *le superfici dei balconi e terrazzi.]*

5) - Il secondo e terzo comma dell'art. 9 sono soppressi:

6) - All'art. 12 , categoria E, punto 4, viene aggiunto il testo in *corsivo*:

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale, ove per destinazione si producono anche rifiuti speciali.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.
- 4) Attività agricole o di allevamento ove per specifiche caratteristiche o destinazioni non si formino di regola rifiuti tossici nocivi o speciali, *ivi incluse le pertinenze di civili abitazioni adibite, anche a fini non professionali, a tali attività o ad attività assimilabili.*